

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 marzo 2002, n. 389.**

**Modifiche e integrazioni alla DGR n. 34 del 15.1.2002 come integrata dalla DGR n. 107 dell'1.2.2002 riguardanti le misure urgenti di contenimento e razionalizzazione della spesa farmaceutica nella Regione Lazio.**

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore alla Sanità e dell'Assessore al Bilancio, Programmazione e risorse comunitarie;

VISTA la Legge 405/2001 di conversione del decreto legge 18 settembre 2001, n. 347 recante " Interventi urgenti in materia di spesa sanitaria" ed in particolare l'art. 5 laddove prevede che, a decorrere dall'anno 2002, l'onere a carico del servizio sanitario nazionale per l'assistenza farmaceutica territoriale non possa superare il 13% rispetto alla spesa sanitaria complessiva a livello nazionale ed in ogni singola Regione;

VISTA la propria deliberazione n. 1794 del 30 novembre 2001 con la quale sono stati definiti i prezzi di rimborso dei farmaci aventi uguale composizione ai sensi dell'art. 7 della Legge 405/2001 ed il successivo aggiornamento adottato con la Deliberazione n. 256 dell'12.3.2002;

VISTA la propria Deliberazione n. 299 dell'8 marzo 2002 recante "Iniziativa straordinaria a tutela della madre e del bambino nel primo anno di vita";

VISTA la propria Deliberazione 15 gennaio 2002, n. 34 2002 recante "misure urgenti di contenimento e razionalizzazione della spesa farmaceutica nella Regione Lazio" e successive integrazioni introdotte dalla DGR 1.2.2002, n. 107;

CONSIDERATO che il limite massimo di prescrivibilità di un pezzo per ricetta disposto in via transitoria e provvisoria, ha prodotto disagi ai cittadini richiedendo un incremento dell'attività prescrittiva al fine di garantire la copertura dei cicli terapeutici ritenuti appropriati dai medici di famiglia;

CONSIDERATO altresì che, detto limite massimo di prescrivibilità ha prodotto disagi anche ai medici ed ai farmacisti per l'appesantimento delle correlate procedure amministrative;

SENTITE le OO.SS. mediche interessate;

RITENUTO, alla luce di quanto emerso nel primo periodo di applicazione, di dover modificare la Deliberazione n. 34 del 15.1.2002, consentendo ai medici, ove fosse ritenuto necessario, per le finalità terapeutiche la prescrivibilità a due pezzi per ricetta, a decorrere dall'8 aprile 2002, prevedendo una partecipazione al costo dei farmaci da parte dei cittadini non esenti pari ad 1 Euro per pezzo di valore superiore a 5 Euro, ed adeguando le altre disposizioni connesse a tale modifica, con particolare riferimento ai contenuti della Deliberazione n. 1794 del 30 novembre 2001 con la quale sono stati definiti i prezzi di rimborso dei farmaci aventi uguale composizione ai sensi dell'art. 7 della Legge 405/01 ed al successivo aggiornamento adottato con Deliberazione n. 256 dell'1.3.2002;

CONSIDERATO che tale modifica non pregiudica il raggiungimento degli obiettivi di contenimento della spesa farmaceutica;

all'unanimità

**DELIBERA**

per le motivazioni espresse in premessa che si intendono integralmente riportate:

di modificare la DGR 15.1.2002, n. 34 come integrata dalla DGR 1.2.2002, n. 107 come segue:

1. Dall'8 aprile 2002, la prescrizione di specialità medicinale e di prodotti galenici erogati dal Servizio sanitario regionale è consentita fino al numero massimo di **due** pezzi per ricetta. Gli assistiti sono tenuti ad una compartecipazione al costo dei farmaci pari ad 1 EURO per ciascun pezzo prescritto di importo superiore a 5 EURO;
2. Per le ricette recanti prescrizione di farmaci previsti dalla DGR n. 1734 del 30 novembre 2001 e successive modifiche ed integrazioni, non è dovuta tale quota di partecipazione, ad eccezione che nei casi previsti al punto 3 della stessa Delibera.
3. Per quanto non previsto dal presente provvedimento restano confermate le disposizioni di cui alla DGR 34 del 15.1.2002 come integrata dalla DGR n. 107 dell'1.2.2002.